



Incarichi extragiudiziari: normativa di riferimento e questioni pratiche

di [Stefano Calabria](#)

4 dicembre 2023

Sommario: 1. [Il contesto normativo](#) – 2. [Il procedimento autorizzatorio](#) – 2. [1. Incarichi di docenza forniti dalle SSPL e da enti di rilievo costituzionale o da enti internazionali](#) – 2.2. [Incarichi assoggettati alla procedura semplificata](#) – 2.3. [Incarichi assoggettati alla procedura ordinaria](#)

1. Il contesto normativo

La norma primaria di riferimento è l'art. 16 regio decreto n. 12/1941 (ordinamento giudiziario).

Vi è il divieto assoluto per lo svolgimento di alcune attività (svolgere attività libero professionali, commerciali, instaurare rapporti di impiego pubblico o privato) e il divieto “relativo” per lo svolgimento degli *incarichi di qualsiasi specie*, salva autorizzazione da parte del CSM.

Tale norma di cui all'art. 16 prevale su quella generale di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, relativa a tutti i dipendenti pubblici e che, a mio avviso, non è direttamente applicabile per il personale di magistratura perché non è stato emanato l'apposito regolamento di cui al comma 3 della predetta norma e perché, inoltre, il CSM non rientra tra le PP.AA. di cui all'art. 1.2 del medesimo d.lgs. n. 165/2001; tale norma, tuttavia, è spesso richiamata, in via formale e

probabilmente tralazia, nella premessa di numerose delibere consiliari in materia di incarichi extragiudiziari.

Per esercitare tale potere autorizzativo in maniera prevedibile e uguale per tutti i magistrati il CSM ha adottato una normativa secondaria: si tratta di un autolimito consiliare nell'esercizio della propria discrezionalità, in assenza di criteri di sorta posti dalla norma primaria.

Si tratta della circolare n. 22581/2015, tuttora in vigore.

Il fulcro valutativo da parte del CSM riguarda un duplice aspetto: 1) la compatibilità dell'incarico con le *esigenze di servizio*, per non pregiudicare la ragionevole durata dei processi; 2) la compatibilità dell'incarico con le *funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia* (art. 7.1, ma anche art. 1.4 e art. 4.2 nonché l'intero art. 3).

Di qui l'elenco delle attività del tutto vietate di cui all'art. 3 della circolare, tra le quali segnaliamo il divieto di svolgere incarichi in materia di giustizia sportiva, il divieto di insegnare in *scuole private* per la preparazione a pubblici concorsi, anche per l'accesso alle professioni legali (è autorizzata invece la docenza alle Scuole forensi, che non sono *scuole private*), il divieto di svolgere il ruolo di componente o di presidente del Comitato di sorveglianza delle grandi imprese in crisi, il divieto di assunzione, anche nelle Onlus, di *incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale* e il divieto di svolgere incarichi non di docenza conferiti da enti pubblici o finanziati da enti pubblici, operanti nel territorio della Regione dove opera il magistrato.

Di qui, inoltre, le *condizioni soggettive ostative all'autorizzazione* di cui all'art. 10, non derogabili nelle ipotesi di cui al comma 3 e soggette a valutazione discrezionale nelle ipotesi di cui al comma 1.

Di qui il limite delle 80 ore per anno solare (art. 3.6).

L'art. 1 della circolare indica poi i casi di attività libera, come lo scrivere libri, articoli giuridici o non giuridici su quotidiani o riviste, l'attività di volontariato...

Il CSM emette un provvedimento conclusivo del procedimento, anche di natura silenziosa, che in caso di diniego può essere impugnato dall'interessato dinanzi al T.a.r..

All'interno del CSM è la I Commissione a istruire le pratiche in tema di incarichi extragiudiziari.

Per la domanda in materia di incarichi c'è un format da riempire su Cosmag che, tuttavia, non è alternativo alla produzione della documentazione, che va comunque inviata, anche tramite l'ufficio di appartenenza.

2. Il procedimento autorizzatorio

Ci sono **tre** tipologie di procedimento, qui indicate in ordine di complessità crescente.

2. 1. Incarichi di docenza forniti dalle SSPL e da enti di rilievo costituzionale o da enti internazionali

Favor normativo per tali docenze e sue finalità. Si segnala poi l'ultimo comma dell'art. 19 sulla partecipazione ai Consigli direttivi delle SSPL.

Contenuto delle dichiarazioni del magistrato (art. 19.2). Rilevante la novella del novembre del 2021 in tema di dichiarazione relativa ai ritardi giacché, per tutti gli incarichi, si è intesa rafforzare la necessità che il magistrato che si trovi, anche non per sua colpa, in significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti possa svolgere incarichi extragiudiziari; il che colliderebbe anzitutto con le esigenze di servizio ma poi anche con il prestigio dell'ordine giudiziario.

Il parere del dirigente dell'ufficio è qui eventuale nel senso che viene espresso solo se ci sono criticità. Di solito c'è un n.o., ossia nulla osta.

Se il parere del dirigente non c'è o se il dirigente non formula rilievi, il magistrato può iniziare l'incarico prima del provvedimento autorizzativo, nei casi di urgenza e assumendosene ogni responsabilità, nel senso che se poi c'è il rigetto non ha diritto al pagamento.

Tra le autodichiarazioni c'è quella sul contenzioso trattato dal magistrato e in cui sia parte la SSPL (che quasi mai ha autonoma personalità giuridica) o l'Università. Può essere un aspetto ostativo, anche se il Consiglio valuta caso per caso.

Nozione di silenzio assenso (art. 18) e possibilità per il CSM di agire in autotutela, con le relative conseguenze pratiche. Va precisato che il termine per il silenzio assenso comincia a decorrere quando tutta la documentazione giunge al Consiglio; pertanto, ove occorra il parere del Consiglio

giudiziario, il termine decorre quando esso sia emesso e sia comunicato al Consiglio.

2.2. Incarichi assoggettati alla procedura semplificata

a) Docenze brevi (non più di 25 ore) o pagate meno di 3.500 euro, conferite da enti pubblici, università non telematiche, case editrici e *“altri enti privati aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività di formazione in campo giuridico, in ogni caso di effettivo rilievo nazionale”* (modifica del 2021 e sua *ratio*; sulla base di tale modifica alcuni incarichi non sono stati autorizzati); b) incarichi di componente di commissione ministeriale; c) incarichi di componente di commissione d’esame per le quali la presenza dei magistrati non sia prevista come obbligatoria dalla legge (es. dottori commercialisti). Le ipotesi sub b) e sub c) sono state inserite nella procedura semplificata per effetto delle modifiche apportate nel novembre del 2021.

[Quando invece la presenza dei magistrati nelle commissioni d’esame sia prevista come obbligatoria dalla legge, si tratta di un’attività libera e il magistrato non deve essere autorizzato (es. commissione esami avvocato)].

Per la procedura semplificata è necessario il parere del dirigente dell’ufficio, che deve indicare espressamente se il magistrato sia incappato in ritardi. Non è richiesto il parere del Consiglio giudiziario.

Vale il silenzio assenso e c’è la possibilità di iniziare lo svolgimento dell’incarico prima del conseguimento dell’autorizzazione, sempre sotto la responsabilità del magistrato, tranne che per gli incarichi di cui alla lettera b) di cui sopra (spiegare la *ratio*).

2.3. Incarichi assoggettati alla procedura ordinaria

Rientrano negli incarichi assoggettati alla procedura ordinaria le docenze di durata e di corrispettivo superiore, rispettivamente, alle 25 ore e ai 3.500 euro e tutti gli incarichi non assoggettati alle due procedure semplificate di cui sopra. Dunque, in linea di principio, la procedura ordinaria è la regola e le procedure semplificate di cui sopra sono l’eccezione.

Per la procedura ordinaria occorre, in aggiunta alla documentazione occorrente per la procedura semplificata, allegare, tra le altre cose, il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione nonché le statistiche comparate. Dunque il procedimento è più articolato e strutturato e richiede più tempo sicché conviene al magistrato presentare la richiesta in tempo utile, ossia 40 giorni prima dello svolgimento dell’incarico (art. 15.1). Per esperienza non accade quasi mai che il dirigente ometta di rendere il parere o tardi oltre modo; qualche volta (raramente comunque) accade che il Consiglio giudiziario ritardi

nell'emettere il parere e, in quel caso, la I Commissione provvede al sollecito, anche per le vie brevi.

È bene precisare che di regola gli incarichi di docenza presso la Ssm non sono soggetti ad autorizzazione espressa, salvo che per i magistrati che versino nelle particolari condizioni soggettive (art. 20); l'art. 21 prevede una sorta di autorizzazione tacita che quasi mai ha dato corso a problemi e successive revoche.
